Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 3 ottobre 2024

Milano, 3 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 667 - 2024 del 03/10/2024

(Titolario di classif. e fascicolo 1.1.03\439-2024)

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e la Scuola Universitaria Superiore – IUSS – di Pavia per l'attivazione e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Corso di Dottorato di ricerca in *"Theoretical and Experimental Linguistics"* – 40^ ciclo – aa 2024/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all'istruttoria: Alessandra MARASCA

L'atto si compone di n. **21** pagine, di cui n. **14** allegati, parte integrante

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"
delibera

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e la Scuola Universitaria Superiore – IUSS – di Pavia per l'attivazione e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Corso di Dottorato di ricerca in "Theoretical and Experimental Linguistics" – 40^ ciclo – aa 2024/2025.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: SC Neuropsichiatria Infantile 2 – Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo
- Centro di costo: 322900200

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
(Sig.ra Alessandra Marasca)
IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Enzo Quadri)

Milano, 26.09.2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

( ) Bilancio Assistenza (**X**) Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024
Conto COGE n. 51301009 (altri servizi non sanitari per ricerca) per **€ 10.000,00**

Fondi donazioni da privati RP 82 (Resp. Dr.ssa Granata) - Centro di Costo 322900200
impegno di spesa n. 2024 0041208 ;

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024
Conto COGE n. (……..) per €
Impegno di spesa n. ____/2024

(….) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 27.09.2024

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Milano, 01.10.2024

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3*", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità*";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatorio";*
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";*
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "*Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta*";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

RICHIAMATI:

- Legge 240/2010, del 30 dicembre 2010, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- il D.M. 226/2021, del 14 dicembre 2021, "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
- il D.M. n. 630/2024, del 24 aprile 2024 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, *Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese*", n. 2.868 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza a corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);

PREMESSO che:

- ai sensi del suddetto D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della *Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3*, sono finalizzate al cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) di borse per dottorati innovativi per un importo pari a € 60.000,00 cadauna e, per l'importo eccedente il suddetto valore e fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, da parte delle imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali e

non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse;
- la Scuola IUSS è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al succitato D.M. 630/2024;

PRESO ATTO che:
- la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia ha attivato per il XL Ciclo, presso la Classe di Scienze Umane e della Vita, il Corso di Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics, della durata di tre anni;
- la Fondazione Besta ha manifestato l'interesse allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca nel settore disciplinare per il quale è istituito il suddetto Corso di Dottorato di Ricerca ed ha espresso la volontà di attivare una collaborazione con la Scuola IUSS finalizzata al supporto e al potenziamento della suddetta attività;

RICHIAMATA la nota in data 09/05/2024 con la quale la Direttrice della SC Neuropsichiatria Infantile 2 – Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo, Dr.ssa Tiziana Granata, ha chiesto l'attivazione di una convenzione con la Scuola IUSS di Pavia, per il cofinanziamento di una borsa di dottorato triennale nell'ambito del corso di Dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics, finalizzata alla realizzazione del progetto dal titolo *"Sviluppo del linguaggio atipico in età evolutiva: correlati neurofisiologici e implicazioni (ri)abilitative"*;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico all'attivazione ed al finanziamento del posto di dottorato di ricerca di cui trattasi;

VISTA altresì la lettera d'intenti prot. n. 3359/2024, del 15/05/2024, con cui la Fondazione ha manifestato alla Scuola Universitaria Superiore – IUSS – di Pavia la disponibilità a cofinanziare n. 1 borsa di dottorato per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics (XL ciclo – a.a.2024/2025, 2025/2026, 2026/2027), nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del summenzionato D.M. 630/2024 nonché a stipulare, per tale cofinanziamento, apposita convenzione;

VISTO il testo di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmesso dai competenti uffici della Scuola IUSS di Pavia in data 30/07/2024 e condiviso dalle Parti, nel quale si disciplinano i seguenti aspetti:
- IUSS si impegna ad attivare n. 1 (un) posto di Dottorato con borsa di studio nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics, nel quadro normativo richiamato nelle premesse;
- tale posto sarà messo a concorso, così come gli altri posti assegnati con borsa di studio dalla Scuola IUSS, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia;
- la borsa di Dottorato cofinanziata dalla Fondazione Besta sarà dedicata allo svolgimento di attività di ricerca con il seguente tema: "*Sviluppo del linguaggio atipico in età evolutiva: correlati neurofisiologici e implicazioni (ri)abilitative*";

DATO ATTO che il referente scientifico della suddetta borsa sarà, per la Fondazione

Besta, la Dr.ssa Elisa Granocchio, Dirigente medico Neuropsichiatra Infantile in servizio presso la SC Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo;

EVIDENZIATO che:
- l'importo della Borsa di Dottorato, di durata triennale, è pari a € 70.000,00 comprensivo del budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando;
- la Fondazione Besta si impegna a cofinanziare la borsa di Dottorato, al netto del contributo ministeriale di € 60.000,00, per un importo complessivo pari a € 10.000,00 che include il budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, nonché il costo dell'incremento borsa pari a 6 mesi di periodo estero;

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico del bilancio della Fondazione per il cofinanziamento della borsa di studio di cui trattasi è di € 10.000,00 per i tre anni di corso e che la relativa copertura economica è garantita mediante fondi derivanti da donazioni da privati destinate alla SC Epilettologia e Neurologia dello Sviluppo (RP82), come indicato dalla Dr.ssa Tiziana Granata con la suddetta nota del 09/05/2024 e confermato dalla SC Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica in data 13/05/2024;

PRESO ATTO che la Scuola IUSS, in quanto sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics, ha messo a concorso la borsa di studio per la frequenza al corso cofinanziata dalla Fondazione Besta, unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

ATTESO che per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento della Scuola di dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al DM (MUR) 14 dicembre 2021, n. 226 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*" e al Regolamento in materia di dottorato di ricerca della Scuola IUSS di Pavia;

PRECISATO che la borsa di dottorato sarà assegnata al vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di Ricerca di cui trattasi, utilmente collocatosi in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

VISTA la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto "*Delega al Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti*";

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di stipulare, con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia apposita convenzione per l'attivazione ed il cofinanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics 40^ ciclo, per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.000,00 per un periodo di tre anni, è annotato ai conti di bilancio indicati

nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1) di approvare la stipula, con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, di apposita convenzione per l'attivazione ed il cofinanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics 40^ ciclo, per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

2) di approvare il testo di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di precisare che l'importo complessivo di cofinanziamento della borsa di studio di cui trattasi, pari ad € 10.000,00, sarà corrisposto alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia in un'unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dalla Scuola;

4) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.000,00 per un periodo di tre anni, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

5) di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;

6) di trasmettere il questo provvedimento al Collegio Sindacale;

7) di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

ALLEGATI: convenzione

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. N. 630/2024 DEL 24 APRILE 2024 – 40° CICLO – A.A. 2024/2025

TRA

La Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito denominata "**Scuola**"), con sede legale in Pavia, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, 27100, C.F 96049740184, P.IVA n. 02202080186, rappresentato dal Rettore, Prof. Riccardo Pietrabissa

E

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (di seguito denominata "**Impresa**"), con sede legale in Via Celoria, 11 – 20133 Milano, C.F. 01668320151 e P.IVA 04376340156, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega di firma conferita con Deliberazione del C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024, protocollo@pec.istituto-besta.it

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti" e singolarmente "la Parte".

VISTI

- la **Legge 240/2010** del 30 dicembre 2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

- il **D.M. n. 630/2024** del 24 aprile 2024 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese", n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato di durata triennale per la frequenza a corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);

- le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03 e 14 maggio 2024;

- l'art. 1 del citato D.M. che definisce le **imprese** come "*al paragrafo 2 'Nozione di impresa e attività economica' della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art.*

107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: '(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.'. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione";

- il **D.M. n. 247/2023** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con D.R. n. 46 del 9 marzo 2022;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con D.R. 74 del 06/02/2024;
- il Codice Etico e di Comportamento della Scuola, emanato con D.R. 123 del 01/06/2022;

PRESO ATTO CHE

- la misura MUR n. 630/2024 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;
- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3, sono finalizzate al cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di borse per dottorati innovativi per un importo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) cadauna e, per l'importo eccedente il suddetto valore e fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, da parte delle imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, e non statali legalmente riconosciute incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse;
- secondo quanto indicato all'art. 9 del predetto D.M., il **costo unitario** per una borsa di dottorato è pari a € 60.000,00 per l'intero triennio previsto, al quale si aggiunge il cofinanziamento di € 10.000,00 per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa da parte dell'impresa;
- la Scuola IUSS è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 630/2024;

- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell'importo della borsa, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;

- l'art. 7 del D.M. 630/2024 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);

- la Scuola ha attivato per il XL Ciclo, presso la Classe di Scienze Umane e della Vita, il Corso di Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics, della durata di tre anni;

- l'Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a cofinanziare n. 1 borsa di studio per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics (XL ciclo – a.a.2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) della Scuola Universitaria Superiore IUSS, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

- Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con la Scuola né con l'impresa;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: *"Sviluppo del linguaggio atipico nell'età evolutiva: correlati neurofisiologici e implicazioni (ri)abilitative"*.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'Impresa e la Scuola cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, che sarà bandita dalla Scuola IUSS nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Theoretical and Experimental Linguistics" (XL ciclo – a.a. 2024/2025), afferente alla Classe di Science Umane e della Vita, e sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 630/2024: *"Sviluppo del linguaggio atipico nell'età evolutiva: correlati neurofisiologici e implicazioni (ri)abilitative"*.

ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

L'Impresa si assume gli oneri connessi al cofinanziamento nell'ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M. 630/2024, di n. 1 borsa di studio, afferente al predetto Corso di Dottorato di Ricerca, per l'intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi).

A tal fine l'Impresa si impegna a versare alla Scuola per ogni borsa di studio un importo pari a **€ 10.000,00** per il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024, comprensiva dei seguenti costi:

b) budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226);

c) costo dell'incremento borsa pari a 6 mesi di periodo estero;

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dall'Impresa in:

☒ un'**unica soluzione** (€ _____) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dalla Scuola.

2. Ciascun versamento a favore della Scuola dovrà essere effettuato per tramite di **PagoPA**, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. La Scuola metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati. Solo in caso di impresa con sede all'estero, accertata l'impossibilità di utilizzare il sistema PagoPa AgID, sarà possibile concordare modalità alternative di pagamento.
3. Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, saranno restituite all'Impresa.
4. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l'Impresa.

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente a:
   a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. B – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024);
   b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;

c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);

d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;

e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;

f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che:

a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa oggetto, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato può essere integrata da un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Impresa e dalla Scuola.

b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa oggetto della presente Convenzione può comprendere anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dalla Scuola.

c) Il Collegio dei Docenti è nominato dalla Scuola ed è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.

d) Rappresentanti dell'impresa potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse.

3. La Scuola si assume la responsabilità di:

a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
b) provvedere ad erogare la borsa di studio al/alla candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
c) informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
g) organizzare, in accordo con l'Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

4. **L'Impresa** si impegna a:
   a) accogliere, per un periodo di 18 mesi (minimo 6, massimo 18) la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (ALL. B);
   b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L'Impresa designa quale tutor Dr.ssa Elisa Granocchio elisa.granocchio@istituto-besta.it (nominativo e indirizzo e-mail);
   c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per la Scuola;
   d) qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso la Scuola o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. La Scuola garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

   Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941

   Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

   Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

   Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

   Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a diposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

   Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

   Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% alla Scuola e al 50% all'Impresa,

salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

ART. 8 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Impresa dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.R. 74/2024) e in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni della Scuola, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di mail ordinaria e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo. La comunicazione del mancato interesse dovrà avvenire a mezzo PEC

ART. 9 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA

1. La Scuola si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura della Scuola di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della

pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta della Scuola e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%, o comunque in proporzione all'attribuzione dei diritti di proprietà, se diversamente pattuiti dalle parti.
2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta della Scuola e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, spetterà all'Impresa un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità della Scuola da esercitarsi entro 9 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Impresa corrisponderà alla Scuola un corrispettivo compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00 che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dalla Scuola per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.
3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto ~~del 50%~~ ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, la Scuola sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere all'Impresa un corrispettivo massimo di € 10.000,00 e comunque non superiore all'1% dei ritorni economici diretti derivanti dallo sfruttamento del brevetto tenendo conto dell'investimento della Scuola nello sviluppo del risultato.
4. Qualora la Scuola intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Impresa e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione

e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto della Scuola di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione

5. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, di titolarità esclusiva della Scuola dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Impresa manifesti interessi per i risultati l'Impresa stessa avrà diritto, a sua scelta:
   a) All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva della Scuola per un corrispettivo definito di comune accordo a condizioni di mercato, eque e non discriminatorie.
   b) Alla licenza esclusiva onerosa, con possibili limiti territoriali e di campo d'uso da concordarsi, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, ma tenuto conto del contributo economico dell'impresa al dottorato innovativo.
   c) Alla licenza non esclusiva gratuita e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, valida anche in caso di cessione del brevetto da parte della Scuola e fatto salvo il rimborso dell'impresa dei costi sostenuti dalla Scuola per la protezione brevettuale.

   Ove l'impresa non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni o altro termine concordato dalle Parti, la Scuola sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 6.
6. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, la Scuola identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 8, comma 3, ovvero venga prevista la costituzione di uno spin-off accademico o universitario per lo sfruttamento, l'Impresa avrà il diritto di ricevere un'informativa preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale, fatto salvo il rimborso delle spese brevettuali sostenute dalla Scuola fino al momento dell'esercizio della licenza non esclusiva da parte dell'impresa.
7. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 11 comma 6 ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, la Scuola sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Impresa, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per

iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
   a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
   b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
   c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
   d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli

stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato della Scuola, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Rettore, prof. Riccardo Pietrabissa. La Scuola ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: dpo@iusspavia.it

Titolare del trattamento dati per l'Impresa è Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", con sede in Milano, Via Celoria, 11. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@istituto-besta.it.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Milano.

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico della Scuola e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pavia n. 5 del 02/09/2020.

ART. 16 – CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" della Scuola emanato con D.R. n. 123 del 01/06/2022 (pubblicato all'indirizzo https://www.iusspavia.it/it/la-scuola/normativa).

La Scuola dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa cofinanziate dall'Impresa, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dalla stessa e consultabile sul sito https://www.istituto-besta.it

Per la Scuola Universitaria Superiore IUSS

Il Rettore

Prof. Riccardo Pietrabissa

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Il Direttore Generale

Dr. Angelo Cordone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A

PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 630/2024)

(descrizione del progetto di ricerca)